

Le famiglie italiane sono sempre meno al centro delle politiche sociali e sempre più sovraccariche di responsabilità. Ad oggi il nostro welfare non è in grado di promuovere le scelte virtuose dei propri cittadini. Troppo spesso le coppie si trovano a dover rimandare la decisione di andare a vivere da sole, la scelta di acquistare casa o quella di mettere al mondo un figlio. Occorre invece che la famiglia ritorni ad essere tema centrale del dibattito pubblico e dell'azione del governo, per sostenere in modo concreto ed efficace le sue insostituibili funzioni economiche e sociali.

Oggi, l'accentuato invecchiamento della popolazione e le gravi carenze riscontrate nel nostro sistema di welfare, rischiano di comprimere maggiormente la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Non a caso le statistiche Ocse pongono l'Italia tra le più basse posizioni sia per quanto riguarda l'occupazione giovanile che per la partecipazione femminile al mercato del lavoro, in rapporto al tasso di fecondità. Inoltre l'indagine Galca, *Gender Analyses and Long Term Care Assistance*, realizzata nell'ambito di un progetto promosso dalla Commissione europea e coordinato dalla Fondazione Giacomo Brodolini, ha rilevato che più del 90 % degli anziani viene assistito a domicilio o in appartamenti attrezzati e che nella maggior parte dei casi, tale assistenza, è svolta da parte di una donna di famiglia. È infatti questa la maggiore difficoltà riscontrata dalle famiglie, insieme al costo dei figli, quella della conciliazione per la donna tra il lavoro e le responsabilità familiari.

Ci si avvale, per questo motivo, sempre di più delle prestazioni di persone immigrate. Le statistiche internazionali mostrano che, in Italia, i lavoratori stranieri impegnati in servizi per le famiglie sono il 10,8 % del totale, contro 1,2 del Regno Unito e l'1,9 degli Stati Uniti.

La presente proposta di legge nasce quindi con lo scopo di rendere meno gravoso per le famiglie il lavoro svolto da colf e badanti. Tale incentivo risulterà utile non solo per le donne, e quindi per le famiglie ma, più in generale, per tutta l'economia italiana, che si gioverà del conseguenziale prevedibile aumento di occupazione femminile, una delle chiavi per uscire da questo periodo di crisi. Questo non farebbe che avvicinare il nostro Paese all'obiettivo posto dall'Unione Europea a Lisbona: portare l'occupazione femminile al 60 % entro il 2010.

La presente proposta di legge nasce con lo scopo di estendere il regime delle detrazioni fiscali in materia di imposte sui redditi.

Nella fattispecie si pone l'accento sull'assistenza familiare.

Il testo della proposta si rivolge, in primo luogo, alle lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate, che abbiano uno o più redditi e figli a carico.

La prima parte della presente proposta di legge, riferendosi alle cure da prestare ai figli minori, ha l'evidente scopo di agevolare l'impiego di colf.

La modifica concerne, in primo luogo, l'articolo 15 del TUIR.

All'art.1, dopo il comma 1 *quater*, relativo alle detrazioni per oneri, è infatti inserito il comma 1 *quinques* con il quale si riconosce alle donne titolari di uno o più redditi, con figli a carico, per i quali è già riconosciuta la detrazione prevista per le spese sanitarie, una ulteriore detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori.

La detrazione riconosciuta varierà a seconda dell'ammontare del reddito complessivo della lavoratrice.

Nel caso la lavoratrice madre abbia a proprio carico figli con più di otto anni di età, l'importo della detrazione di cui sopra sarà ridotto del 50%.

La presente proposta di legge disciplina anche la fattispecie di incapacienza, totale o parziale, della lavoratrice madre: in tal caso il beneficio non goduto in precedenza sarà corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice stessa.

Le modalità di accesso ai benefici suesposti e previsti nella presente proposta di legge, saranno indicate e stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità.

Il tale decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

La seconda parte della proposta di legge prevede la possibilità di ottenere, da parte delle famiglie, la detrazione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza agli anziani e ai bambini.

Si sostituisce infatti la vecchia disposizione di cui alla lettera i-septies del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, con la norma che prevede, la detrazione delle spese documentate e sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo non superiore a 10.000 euro annui.

Si prevede tale detrazione solo nel caso che il reddito complessivo non superi 70.000 euro annui.

Altra detrazione è prevista per le spese sostenute dalle famiglie per i servizi di assistenza e di cura dei figli minori, ivi comprese le rette relative alla frequenza degli asili nido.

L'importo sul quale effettuare la detrazione non deve superare i 5.000 euro annui per ogni figlio.

Qualora entrambi i genitori svolgano un rapporto di lavoro autonomo, di collaborazione o subordinato, i limiti di spesa sono raddoppiati dalla presente legge.

Requisito necessario e imprescindibile per usufruire del diritto alle detrazioni previste nella presente proposta di legge, è l'integrale applicazione nei confronti degli addetti ai servizi di assistenza familiare o personale occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

E' inoltre indispensabile il regolare e integrale versamento nei confronti dei lavoratori suddetti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati, al fine di accedere alle detrazioni.

L'ultimo comma prevede che la detrazione suesposta si applicherà entro l'importo massimo di 7.000 euro per l'anno di imposta nel quale è avvenuta la regolarizzazione, nel caso di impiego nel nucleo familiare dei lavoratori addetti ai servizi e all'assistenza familiare o personale per i quali è stata adottata una procedura di emersione o di regolarizzazione contributiva e fiscale.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinqüies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55, 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori.

La detrazione è riconosciuta nel limite di:

- a) 500 euro per il primo figlio più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;
- b) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
- c) 400 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al precedente comma spettano nell'ordine del 50% per i figli di età superiore agli otto anni.

1-*septies*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto, di cui al precedente comma 1-*quinqüies*, è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai precedenti commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* dell'articolo.

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani).

1. La lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

« *i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 10.000 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e di cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 70.000 euro;

i-septies 1) le spese documentate sostenute per i servizi di assistenza e di cura di figli minori, ivi comprese le rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui per ogni figlio.

i-septies 2) I limiti di spesa di cui alle precedenti lettere *i-septies*.1) e *i-septies*.2) sono raddoppiati qualora entrambi i genitori svolgano un rapporto di lavoro autonomo, di collaborazione o subordinato ».

2. Il riconoscimento del diritto alle detrazioni di cui alla lettera *i-septies*) e *i-septies*1), è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi di assistenza familiare o personale occupati nel nucleo familiare della parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso al diritto alle detrazioni il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi e all'assistenza familiare o personale per i quali è stata adottata una procedura di emersione o di regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 1 spetta entro l'importo massimo di 7.000 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.